

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 2, CO. 2, DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 E S.M.I., E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INERENTI GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRATEGICO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL FORO ITALICO.

RA173/PA/2023

CUP J84J22000930001

CIG 9923793D0A

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	6
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	6
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	8
1.3 IDENTIFICAZIONE	9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA' DI SUPPORTO	11
2.1 Documenti di gara.....	11
2.2 Chiarimenti.....	12
2.3 Comunicazioni.....	13
3. OGGETTO DELL'APPALTO.....	14
4. IMPORTI.....	15
5. DURATA.....	19
5.1 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	20
6. REQUISITI GENERALI	22
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	24
7.1 Requisiti di idoneità	24
7.1.1Requisiti del concorrente	24
7.1.2Requisiti del gruppo di lavoro.....	26
7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale	26
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	28
8. AVVALIMENTO	28
9. SUBAPPALTO	29
10. GARANZIA PROVVISORIA	29
11. SOPRALLUOGO	32
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	33
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	33
13.1 Regole per la presentazione dell'OFFERTA	34
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	35
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	36
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	37
16.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	42
16.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	43
16.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	44
16.4 DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DEI PROFESSIONISTI	47
17. OFFERTA TECNICA.....	48
18. OFFERTA ECONOMICA.....	53
19. INVIO DELLA RISPOSTA ALLA RDO ON LINE	55

20. MODIFICHE ALLA PROCEDURA.....	55
21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	56
21.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	56
21.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	61
21.3 Metodo DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	64
21.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	64
22. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	65
23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	65
24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	66
25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	67
26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	68
27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	73
28. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	74
29. ACCESSO AGLI ATTI.....	74
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	74
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	74

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INERENTI GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRATEGICO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL FORO ITALICO.

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 122 del 26 giugno 2023, Sport e salute S.p.A. (di seguito anche “Stazione appaltante”), ha deliberato di affidare il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e supporto al Rup per le attività di coordinamento della sicurezza inerenti gli interventi previsti dal piano strategico per il recupero e la valorizzazione del Parco Del Foro Italico.

La presente procedura di gara, articolata in un lotto funzionale, ha ad oggetto l’affidamento dei servizi, quali il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e supporto al Rup per le attività di coordinamento della sicurezza inerenti gli interventi previsti dal piano strategico per il recupero e la valorizzazione del Parco del foro italico, come di seguito specificati:

- 1 Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di ristrutturazione della Casa delle Armi e delle ex Foresterie Sud;
- 2 Servizio di di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di sistemazione monumentale e paesaggistica del Parco Olimpico;
- 3 Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di restauro conservativo del Viale del Foro Italico;
- 4 Servizio di supporto al RUP per il coordinamento ai fini della sicurezza delle eventuali interferenze tra le lavorazioni dei cantieri e gli eventi previsti dal Piano preliminare all’interno del Parco Olimpico.

Ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici di seguito anche “Codice”), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche “Piattaforma” o “Portale fornitori”) accessibile all’indirizzo <https://fornitori.sportesalute.eu>, e gestito dalla società Bravosolution Italia S.p.A. (di seguito anche “Gestore del sistema”) e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Il Gestore del sistema, oltre a fornire supporto tecnico alla Stazione appaltate, è incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"). Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La gara viene espletata mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (di seguito anche "RDO on line") come meglio specificato al successivo paragrafo 12 ("Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara").

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione/offerta all'interno del Portale fornitori nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte" (di seguito anche "Istruzioni operative") allegate al presente Disciplinare.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt., 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice, nonché art. 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 (di seguito anche "Decreto semplificazioni").

La mancata suddivisione in lotti, ai sensi dell'art.51 comma 1 del Codice, è data dall'esigenza della Stazione Appaltante di ridurre il rischio di interferenze prodotte dalle operazioni di coordinamento della sicurezza, nonché di ricondurre l'incarico di coordinamento della sicurezza ad un unico centro decisionale, coordinando le operazioni dei diversi affidatari dei lavori del "Parco Foro Italico" senza pregiudicare la sicurezza dei medesimi.

L'importo posto a base di gara è computato sulla base del valore complessivo stimato della totalità degli interventi.

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma (RM)
CIG 9923793D0A CUP J84J22000930001

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del Codice, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (di seguito anche solo "RPA") è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione Procurement.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l'Arch. Salvatore Mugheddu.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche “Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature”), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti “Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale” (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale fornitori) e “Istruzioni operative”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle domande delle offerte per un periodo di tempo necessario a

ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione nelle sezioni dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti "Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale" (sottoscritto in fase di richiesta di iscrizione al Portale fornitori) e "Istruzioni operative", che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati, e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Portale fornitori o le comunicazioni attraverso il Sistema.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare

di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità diverse da quella telematica.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti “Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale” (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale fornitori) e “Istruzioni operative”, che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) possedere la dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:
<https://fornitori.sportesalute.eu/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>
- c) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

È onere del concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del Portale fornitori¹;
- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul Portale fornitori restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale devono associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso devono essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

E' necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il Gestore del sistema e la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

¹ Per file di dimensioni pari o superiori a 25 MB il sistema restituisce un esito negativo.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario avviare e completare la procedura di abilitazione al Portale fornitori seguendo le indicazioni riportate nel documento "Guida all'abilitazione" disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

In fase di registrazione l'utente deve indicare una UserID. A seguito della registrazione verrà inviato all'indirizzo PEC indicato dall'utente una password che deve essere modificata al primo accesso per ragioni di sicurezza.

UserID e password rappresentano le chiavi di accesso a mezzo delle quali l'operatore economico verrà identificato all'interno del sistema.

Il processo di abilitazione si intenderà concluso a seguito dell'attivazione da parte del Servizio Assistenza Fornitori delle chiavi di accesso.

La richiesta di abilitazione deve concludersi entro il termine indicato nel documento "Scadenze".

Oltre tale data l'attivazione delle chiavi di accesso non può essere garantita.

Qualora entro 24 h dal completamento della procedura, non si riceva l'e-mail di conferma avvenuta attivazione, è necessario contattare il Servizio Assistenza Fornitori ai recapiti di seguito indicati.

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso.

Il soggetto che fosse eventualmente già abilitato al Portale fornitori non deve richiedere una nuova abilitazione fatta salva la facoltà di contattare il Servizio Assistenza Fornitori (ai recapiti di seguito indicati) per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (User ID e Password).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate:

- contattando telefonicamente il Servizio Assistenza Fornitori, al numero indicato nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori;

ovvero, in alternativa:

- utilizzando il web form "Richiedi assistenza on line", presente nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori.

In caso di partecipazione come:

- Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di retisti;
- Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice;
- Consorzio ordinario,

deve essere:

- la mandataria, in caso di Raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) /GEIE costituendo/Aggregazione di retisti;
- l'impresa assimilata alla mandataria, in caso di Consorzio ordinario costituendo;

- il Consorzio stesso, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice nonché Consorzio ordinario costituito,

l'unico soggetto abilitato ad utilizzare la Piattaforma e ad operare, per la procedura di gara, attraverso la medesima e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimento, a ricevere tutte le comunicazioni riferite alla presente procedura di gara (ivi comprese le risposte ai quesiti pervenuti), a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta, laddove richiesto, da tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA' DI SUPPORTO

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
 - Scadenze;
 - DGUE "Documento di gara unico europeo";
 - Allegato A "Domanda di partecipazione";
 - Allegato B "Dichiarazione relativa ai familiari conviventi";
 - Allegato C "Dichiarazione di avvalimento";
 - Allegato D "Modulo offerta economica";
 - Allegato E "Dichiarazione per progettisti associati"
 - Allegato F "Dichiarazione per soggetti costituiti in forma societaria"
 - Allegato G "Dichiarazione staff tecnico del concorrente"
- 3) Capitolato prestazionale CSE Ex Foresterie Sud e Casa delle Armi;
- 4) Capitolato prestazionale CSP e CSE PARCO + CSE VIALE + Supporto RUP;
- 5) PFTE rafforzato sistemazione monumentale e paesaggistica del Parco Olimpico;
- 6) Progetto esecutivo opere di ristrutturazione della Casa delle Armi e delle ex Foresterie Sud;
- 7) Progetto esecutivo opere di restauro conservativo del Viale del Foro Italico;

8) Piano di sicurezza e coordinamento (per il solo affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di ristrutturazione della Casa delle Armi e delle Ex Foresterie Sud);

9) Schema di contratto;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica:

- all'interno dell'area "Società Trasparente" del sito istituzione della Stazione appaltante (www.sportosalute.eu), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all'interno dell'area "Bandi e Avvisi in corso" del Portale fornitori;
- all'interno dell'area "Allegati" della RDO on line per i soli soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line.

Con le medesime modalità verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche al Bando di gara e alla restante documentazione sopra elencata nonché le risposte ai chiarimenti richiesti dai soggetti interessati.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine indicato nel documento "Scadenze", in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (Messaggistica della RDO on line) previo completamento della procedura di abilitazione al Portale fornitori e successiva attivazione delle chiavi di accesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte:

- all'interno dell'area "Società Trasparente" del sito istituzione della Stazione appaltante (www.sportosalute.eu), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all'interno dell'area "Bandi e Avvisi in corso" del Portale fornitori;
- all'interno dell'area "Allegati" della RDO on line per i soli soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente le aree sopra indicate.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti oltre il termine ultimo indicato per la presentazione degli stessi.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o comunque con modalità diverse da quelle sopra descritte.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'area "Messaggistica" della RDO on line. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line una segnalazione di avviso.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, è richiesto obbligatoriamente di indicare, in sede di registrazione al Portale fornitori, l'indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ("domicilio digitale speciale").

L'operatore economico, con l'accesso alla RDO on line, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;
- h) al sorteggio di cui al successivo paragrafo 23 ("Valutazione delle offerte"),

avvengono utilizzando il domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, Aggregazioni di retisti o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale speciale presso il mandatario/capofila (o Consorzio, nel caso di Consorzio ordinario costituito) al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

E' onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

- 1 Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di ristrutturazione della Casa delle Armi e delle ex Foresterie Sud;
- 2 Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di sistemazione monumentale e paesaggistica del Parco Olimpico;
- 3 Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di restauro conservativo del Viale del Foro Italico;
- 4 Servizio di supporto al RUP per il coordinamento ai fini della sicurezza delle eventuali interferenze tra le lavorazioni dei cantieri e gli eventi previsti dal Piano preliminare all'interno del Parco Olimpico.

I lavori, oggetto dei servizi in affidamento di cui sopra, sono inseriti nell'ambito del più ampio piano strategico per il recupero e la valorizzazione del Parco del Foro Italico.

Le attività di coordinamento della sicurezza, come sopra indicate, afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, co. 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, e indicate nelle tabelle infra riportate:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza 143/49	I. Valore delle opere	Requisito minimo
E. 19	I/d	22.942.304,00 €	22.942.304,00 €
E. 22	I/e	10.475.000,00 €	10.475.000,00 €
S. 04	I/f	7.294.500,00 €	7.294.500,00 €
IA. 02	III/b	4.700.000,00 €	4.700.000,00 €
IA. 03	III/a	3.400.000,00 €	3.400.000,00 €

IA. 04	IV/c	5.350.000,00 €	5.350.000,00 €
D. 04	VIII	4.300.000,00 €	4.300.000,00 €

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto d'appalto, affidando all'Appaltatore ulteriori servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione riferiti ad interventi "Opere di ristrutturazione della Casa delle Armi". La suddetta facoltà è esercitabile dalla Stazione Appaltante senza incorrere in responsabilità, azioni di richiesta danni, indennità, compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile e, pertanto, senza che nulla possa essere eccepito o preteso, a qualsivoglia titolo, dall'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nei Capitolati Prestazionali (di seguito, "Capitolato"), prevarrà quanto previsto nel presente documento.

4. IMPORTI

L'importo complessivo posto a base di gara per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della presente procedura è pari ad **€ 1.028.325,50** così suddiviso:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo a base d'asta (IVA e oneri esclusi)
1	<i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di ristrutturazione delle Ex Foresterie Sud</i>	71340000-3	€ 232.001,89
2	<i>Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di sistemazione monumentale e paesaggistica del Parco Olimpico;</i>	71340000-3	€ 87.922,85
3	<i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di sistemazione monumentale e paesaggistica del Parco Olimpico;</i>	71340000-3	€ 219.807,11
4	<i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di</i>	71340000-3	€ 170.806,18

	<i>restauro conservativo del Viale del Foro Italico;</i>		
5	Supporto al RUP per il coordinamento ai fini della sicurezza delle eventuali interferenze tra le lavorazioni di tutti i cantieri del Parco del Foro Italico. Supporto al RUP per il coordinamento ai fini della sicurezza delle eventuali interferenze tra le lavorazioni e le manifestazioni e gli eventi previsti nel periodo 2023-2025 nel Parco del Foro Italico.	71340000-3	€ 140.000,00
		TOTALE PARZIALE	€ 850.538,03
	<u>servizi opzionali art.106, co.1 lettera a) del codice dei contratti</u> Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di ristrutturazione della Casa delle Armi	71340000-3	€ 177.787,47
		TOTALE GENERALE	1.028.325,50

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016).

Come indicato nell'art. 26 comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08, la redazione del DUVRI non risulta necessaria per attività di natura intellettuale.

Gli onorari definiti per le varie mansioni oggetto del presente affidamento sono stati calcolati sulla base dell'importo lavori come risultante dal progetto verificato, validato e riferito al prezzario Regione Lazio 2023 approvato con deliberazione n. 101/2023.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte superiori agli importi sopra indicati.

L'importo complessivo a base di gara deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

L'appalto è finanziato in parte con i fondi della Convenzione per il RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL FORO ITALICO sottoscritta tra la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali

e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni e Sport e Salute S.p.A., ed in parte con i fondi di Bilancio della Stazione appaltante.

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Le specifiche delle attività richieste sono riportate nella Documentazione di gara.

Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di ristrutturazione delle ex Foresterie Sud

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle Opere €	Importo €
E. 22	I/e	1,55	6.500.000,00	144.278,43
S. 04	I/f	0,9	274.500,00	7.470,96
IA. 02	III/b	0,85	2.400.000,00	37.005,00
IA. 03	III/a	1,15	2.000.000,00	43.247,50
TOTALE				€ 232.001,89

Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di sistemazione monumentale e paesaggistica del Parco Olimpico

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle Opere €	Importo €
E. 19	I/d	1,2	6.871.152,00	35.964,14
S. 04	I/f	0,9	3.000.000,00	18.783,15
D. 04	VIII	0,65	2.000.000,00	9.777,76
IA. 04	IV/c	1,3	2.500.000,00	23.397,80
TOTALE				€ 87.922,85

Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di sistemazione monumentale e paesaggistica del Parco Olimpico

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle Opere €	Importo €
-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------

E. 19	I/d	1,2	6.871.152,00	89.910,29
S. 04	I/f	0,9	3.000.000,00	46.957,89
D. 04	VIII	0,65	2.000.000,00	24.444,43
IA. 04	IV/c	1,3	2.500.000,00	58.494,51
TOTALE				€ 219.807,11

Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere del Viale del Foro Italico

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle Opere €	Importo €
E. 19	I/d	1,2	9.200.000,00	139.050,67
S. 04	I/f	0,9	650.000,00	7.968,33
D. 04	VIII	0,65	300.000,00	5.754,90
IA. 04	IV/c	1,3	350.000,00	18.032,29
TOTALE				€ 170.806,18

Incarico di supporto al RUP per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione rispetto a tutti gli interventi del Parco del Foro Italico e Incarico di supporto al RUP per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le interferenze con eventi programmati nel Parco del Foro Italico nel periodo 2023 – 2025

Sede immobile/impianto	Importi €
PFI - VIALE DELL'IMPERO	22.896,95
PFI - EX CIVIS	4.316,17
PFI - FORESTERIE SUD	22.349,00
PFI - MARMI	17.930,00

PFI - MONUMENTALE E PAESAGGISTICA	24.677,88
PFI - SMART SECURITY	3.750,00
PFI - EDIFICIO DELLE TERME	3.750,00
PFI - STADIO DEL NUOTO	3.000,00
PFI - CASA DELLE ARMI	16.090,00
PFI - PIASTRA LOGISTICA	11.250,00
PFI - AUTOMAZIONE PISCINA SCOPERTA	10.000,00
TOTALE	€140.000,00

Servizi opzionali art.106, co.1 lettera a) del codice dei contratti - Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di ristrutturazione di Casa delle Armi

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle Opere €	Importo €
E. 22	I/e	1,55	3.975.000,00	100.139,72
S. 04	I/f	0,9	370.000,00	9.288,01
IA. 02	III/b	0,85	2.300.000,00	35.758,46
IA. 03	III/a	1,15	1.400.000,00	32.601,28
			TOTALE	€ 177.787,47

5. DURATA

I **termini temporali** per lo svolgimento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in tutte le aree e gli edifici oggetto dell'affidamento sono contrattualmente definiti sulla base del cronoprogramma dei lavori, ovvero, se pertinente, nell'offerta temporale dell'Impresa appaltatrice ed applicati a decorrere dalla data di consegna dei lavori secondo quanto di seguito specificato:

- le mansioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori si concluderanno alla data di sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori.

Nel caso di **estensione delle tempistiche di esecuzione delle opere** rispetto a quelle previste dall'offerta temporale dell'Impresa e imputabili all'esecutore dei lavori, il CSE non potrà richiedere alla Stazione appaltante alcun risarcimento o compenso aggiuntivo oltre quello contrattuale.

Durante l'eventuale sospensione dei lavori il corrispettivo da corrispondere al CSE per le attività di controllo dell'esecuzione dei lavori è sospeso fino alla ripresa degli stessi.

5.1 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) d) h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017 (di seguito anche consorzi stabili professionali);
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e d.bis) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice in quanto compatibili.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di retisti (di seguito anche "Imprese retiste").

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le Imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, nella Domanda di partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In alternativa i Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta (nell'Allegato A "Domanda di partecipazione e dichiarazione unica"), i consorziati per i quali concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in Raggruppamento temporaneo/Consorzio con altri operatori.

Le Aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per il mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'Aggregazione di retisti partecipa nella forma del

Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario oppure di una Aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'operatore in concordato preventivo può concorrere anche riunito in Raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto comma 5.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutte le infrazioni

debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;

- gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis, del Codice, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del Codice;
 - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
 - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
 - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando.

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del Codice:
 - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare

all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione dalla procedura**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali nei seguenti termini:

- le società di persone e le società cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società a tempo indeterminato.
- dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 46 del Codice, i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

7.1.1 REQUISITI DEL CONCORRENTE

A. I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 e pertanto:

- In caso di **professionisti singoli o associati**:
 - a) possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto dell'affidamento;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione in corso al relativo albo professionale.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo

corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

➤ In caso di **società di professionisti:**

- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

➤ In caso di **società di ingegneria:**

- a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 - abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- b) organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma dovrà riportare altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del Codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente

dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

- I **raggruppamenti temporanei** ai sensi dell'[articolo 46, comma 1, lettera e\) del Codice, devono possedere i requisiti](#) di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 [sopra indicati](#) in relazione a ciascuno dei soggetti che fa parte del Raggruppamento;

B. Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice presenta il certificato di iscrizione ad un registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.1.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

A. Per il/i professionista/i che espleta/no l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:

- requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

A pena esclusione, il concorrente indica nell'ambito della Busta A - Documentazione Amministrativa il nominativo, la qualifica professionale e i dati relativi al possesso, in capo al professionista, della qualificazione suddetta.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta il certificato di iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A. A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, 83 e 86 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare di aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del Bando, due servizi per **Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione**, di progettazione o di direzione lavori (di seguito, "Servizi di punta"), relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e delle categorie ID dei lavori indicati nella Tabella che segue, **di importo ciascuno pari** a quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo richiesto
----------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------------------

			dei lavori cui si riferiscono i servizi
E. 19	I/d	22.942.304,00 €	22.942.304,00 €
E. 22	I/e	10.475.000,00 €	10.475.000,00 €
S. 04	I/f	7.294.500,00 €	7.294.500,00 €
IA. 02	III/b	4.700.000,00 €	4.700.000,00 €
IA. 03	III/a	3.400.000,00 €	3.400.000,00 €
IA. 04	IV/c	5.350.000,00 €	5.350.000,00 €
D. 04	VIII	4.300.000,00 €	4.300.000,00 €

La comprova del requisito è fornita mediante certificati di corretta esecuzione rilasciati dai committenti nei quali è possibile evincere la specifica categoria e l'importo dei lavori.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

In caso di concorrenti in forma plurima si rinvia a quanto precisato al successivo art. 14.4.

La comprova del requisito è fornita mediante certificati di corretta esecuzione rilasciati dai committenti nei quali è possibile evincere la specifica categoria e l'importo dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, la prestazione di cui alla categoria E.19 – "Edilizia, Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite".

Con riferimento ai requisiti di cui alle precedenti lettere A si precisa che:

Con riferimento alla categoria Edilizia ID Opere E.19, E.22, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;

Con riferimento alla categoria Impianti ID Opere S.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative ad ID Opere S.03 e S.04

Con riferimento alla categoria Impianti ID Opere IA.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative ad ID Opere IA.03 e IA.04;

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I consorzi di cui alle precedenti lettere f) e g) del par. 4, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla gara; qualora il soggetto designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietato ai concorrenti di partecipare contemporaneamente alla gara individualmente e in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di imprese di rete, oppure in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di imprese di rete oppure individualmente o in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di imprese di rete e quale consorziata di un Consorzio stabile per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicato per l'esecuzione; la violazione di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti; in caso di violazione si applica l'art. 353 c.p.

Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, si applicano gli artt. 49, 83, comma 3, e 86, commi 2 e 3, e 90 comma 8 del Codice.

8. AVVALIMENTO

In considerazione della necessaria idoneità professionale che implica anche una specifica abilitazione per l'esercizio delle funzioni di cui al presente affidamento, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento in merito ai requisiti generali e ai requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 6 (Requisiti di idoneità).

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T. stesso.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria;
- b) la Dichiarazione di cui al Allegato C al presente Disciplinare;
- c) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico ausiliato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto

non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale, che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento) oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario;

d) il PASSOE nel quale sia indicata l'ausiliaria.

9. SUBAPPALTO

In relazione all'obbligo di esercizio esclusivo imposto dalla specificità dell'attività professionale da svolgere non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività indicate all'articolo 31, comma 8 del decreto legislativo 50/2016 e ferma restando la responsabilità esclusiva del coordinatore della sicurezza in merito alle attività di propria competenza.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** e precisamente di importo pari ad € 20.566,51. *Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;*
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante, esclusivamente con bonifico.

I dati per il bonifico sono i seguenti: Intestatario: Sport e salute S.p.A. , Istituto: Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K, IBAN IT79K0100503309000000009000, Causale: Garanzia provvisoria per gara per l'affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere di restauro, valorizzazione, sistemazione aree esterne del Parco Sportivo del Foro Italico e coordinamento delle interferenze con le manifestazioni e gli eventi programmati nell'area del Parco.

Dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto ove lo stesso risultasse aggiudicatario della procedura;

- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione della garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, al solo Consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16.9.2022 n. 193 contenente il “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte;
- e) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c) l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La Dichiarazione di impegno dovrà essere presentata anche in caso di bonifico.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005;
- c) duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere corredate da uno dei seguenti documenti attestanti i poteri di firma del fideiussore:

- a) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal fideiussore, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In alternativa è possibile produrre la copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005;
- b) autentica notarile sotto forma di documento informatico sottoscritto, con firma digitale del Notaio, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala (nell'Allegato A "Domanda di partecipazione e dichiarazione unica") e documenta nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 14 ("Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa").

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del Consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura d'appalto il sopralluogo non è previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta, e la successiva documentazione, devono essere sottoscritte, laddove espressamente richiesto, con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nel documento "Scadenze" ("termine fissato per la presentazione delle offerte"), a pena di irricevibilità, secondo le modalità di seguito descritte.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista (almeno 3 ore prima) onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 ("La piattaforma telematica di negoziazione").

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 25 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dal concorrente e per consentire al sistema di effettuare la verifica della validità delle firme digitali apposte sui documenti.

La Piattaforma non consente il caricamento di files con i seguenti formati: .bin, .exe, .dll, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg .

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 ("Piattaforma telematica") e nelle Istruzioni operative di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica;
- C. Offerta economica.

Per partecipare alla procedura di gara sarà necessario completare le azioni di seguito descritte, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- A. richiedere l'abilitazione al Portale fornitori;
- B. effettuare l'accesso alla RDO on line riferita alla presente gara;
- C. accedere all'area "Risposta di qualifica" della RDO on line e:
 - 1) indicare la forma di partecipazione;
 - 2) inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione di cui al successivo paragrafo 14 ("Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa");
- D. accedere all'area "Risposta tecnica" della RDO on line e inserire la documentazione tecnica di cui al successivo paragrafo 15 ("Offerta tecnica");
- E. accedere all'area "Risposta economica" della RDO on line, inserire la documentazione relativa all'offerta economica di cui al successivo paragrafo 16 ("Offerta economica") e ribadire a video la propria offerta;
- F. inviare la risposta alla RDO on line.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica (all'indirizzo PEC comunicato in sede di registrazione) del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni allegate al presente disciplinare sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma agli indirizzi indicati al precedente paragrafo 2.1 ("Documenti di gara").

Gli allegati al presente disciplinare sono editabili. I concorrenti devono utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento, o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate, attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line, le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;

- 3) garanzia provvisoria, dichiarazione di impegno di un fideiussore e documentazione attestante i poteri di firma del fideiussore;
- 4) **[Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice]** Copia della documentazione (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte) di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) PASSOE;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 14.4 ("Documentazione in caso di avvalimento");
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 14.6 ("Documentazione ulteriore per i soggetti associati");

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Allegato A "Domanda di partecipazione", che costituisce parte integrante della presente lettera di invito, contenente altresì le ulteriori dichiarazioni amministrative non presenti nel DGUE, contenente le dichiarazioni sottoelencate:

a.1) dichiarazione relativa alla forma singola o associata con la quale il concorrente partecipa alla gara;

a.2) dichiarazione dei seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- 1) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) del titolare dello studio;
- 2) requisiti di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 riferiti al titolare dello studio (titolo di studio, data di abilitazione e numero di iscrizione all'albo professionale);

Per i professionisti associati

- 3) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- 4) requisiti di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati (titolo di studio, data di abilitazione e numero di iscrizione all'albo professionale);

Per le società di professionisti

- 5) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; si precisa che tra i soggetti cessati dalla carica rientrano anche i soggetti che hanno rivestito le cariche di cui all'art. 80 comma 3, del Codice nell'ambito dell'operatore economico rispetto al quale il concorrente abbia eventualmente assunto, nell'anno antecedente la data di spedizione della Lettera di invito, la veste di cessionario, ovvero incorporante ovvero soggetto risultante dalla

fusione. Si precisa che il concorrente dovrà altresì attestare che le dichiarazioni del DGUE relative ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 sono state rese con riferimento a tutti i soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nominativamente indicati dal concorrente stesso, ad esclusione dei casi in cui le medesime dichiarazioni sostitutive vengano rese personalmente da tali soggetti, preferibilmente mediante il Modello fac simile Allegato 1a;

- 6) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- 7) organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016 comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - i soci
 - gli amministratori
 - i dipendenti
 - i consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti o i rapporti di verifica dei progetti e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma dovrà riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità dei predetti soggetti.

In alternativa alle dichiarazioni di cui ai nn. 6 e 7, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul Casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- 8) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; si precisa che tra i soggetti cessati dalla carica rientrano anche i soggetti che hanno rivestito le cariche di cui all'art. 80 comma 3, del Codice nell'ambito dell'operatore economico rispetto al quale il concorrente abbia eventualmente assunto, nell'anno antecedente di spedizione della Lettera di invito, la veste di cessionario, ovvero incorporante ovvero soggetto risultante dalla fusione. Si precisa che il concorrente dovrà altresì attestare che le dichiarazioni del DGUE relative ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 sono state rese con riferimento a tutti i soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nominativamente indicati dal concorrente stesso, ad esclusione dei casi in cui le medesime dichiarazioni sostitutive vengano rese personalmente da tali soggetti, preferibilmente mediante il Modello fac simile Allegato 1a;
- 9) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- 10) organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016 comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- i soci
- gli amministratori
- i dipendenti
- i consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti o i rapporti di verifica dei progetti e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma dovrà riportare, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del Codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

In alternativa alle dichiarazioni di cui ai nn. 9 e 10 il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul Casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, per i consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017 e per i GEIE

11) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti che nel Consorzio stabile e nell'ambito delle società consorziate rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; si precisa che tra i soggetti cessati dalla carica rientrano anche i soggetti che hanno rivestito le cariche di cui all'art. 80 comma 3, del Codice nell'ambito dell'operatore economico rispetto al quale il concorrente abbia eventualmente assunto, nell'anno antecedente la spedizione della Lettera di invito, la veste di cessionario, ovvero incorporante ovvero soggetto risultante dalla fusione.

Si precisa che il concorrente dovrà altresì attestare che le dichiarazioni del DGUE relative ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 sono state rese con riferimento a tutti i soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nominativamente indicati dal concorrente stesso, ad esclusione dei casi in cui le medesime dichiarazioni sostitutive vengano rese personalmente da tali soggetti, preferibilmente mediante il Modello fac simile Allegato 1a;

12) indicazione dei dati sopra indicati ai nn. 1 e 2 oppure 5, 6 e 7 oppure 8, 9 e 10 con riferimento, rispettivamente, ai professionisti singoli consorziati, alle società di professionisti consorziate e/o alle società di ingegneria consorziate;

Per i Raggruppamenti temporanei di concorrenti

13) in relazione a ciascuno dei soggetti raggruppati, tutti i dati indicati ai precedenti numeri da 1 a 12 a seconda della tipologia dell'operatore economico raggruppato (professionista singolo o associato, società, etc.);

14) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) e requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Per tutti i concorrenti

- 15) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) e requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) di tutti i professionisti;
- 16) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) e requisiti (abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 81/2008) del professionista che svolge l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- 17) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) e requisiti (estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno) del professionista che svolge l'incarico di progettista antincendio;
- 18) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) e requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) di tutti i professionisti che espletano l'incarico di geologo.
- a.3)** dichiarazione attestante che l'offerente non partecipa contemporaneamente alla procedura:
- individualmente e in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di imprese di rete, oppure in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di imprese di rete;
 - individualmente e in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di imprese di rete e quale consorziata di un Consorzio stabile per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;
- a.4) [solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]:** dichiarazione di impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- a.5)** dichiarazione con la quale l'offerente si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente richiesto da Sport e salute;
- a.6)** dichiarazione attestante la remuneratività dell'offerta presentata giacché per la sua formulazione si è tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il Servizio;
 - di tutti gli oneri e di tutte le spese necessarie per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - di tutti gli obblighi ed oneri connessi alla emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus della COVID-19 ed in particolare di quelli che derivano dalle leggi, regolamenti, provvedimenti, Protocolli e buone pratiche di tempo in tempo vigenti e/o emanate dalle Autorità competenti per il contrasto e il contenimento della diffusione

del contagio e per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, che l'offerente si impegna a rispettare;

- a.7)** dichiarazione attestante di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara e di contratto, ivi inclusi gli elaborati tecnici, di accettarne integralmente il contenuto senza condizione o riserva alcuna e di averne tenuto conto nella formulazione della propria Offerta;
- a.8)** dichiarazione di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie a consentire l'esecuzione del Servizio oggetto dell'affidamento;
- a.9)** dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- a.10)** dichiarazione con la quale il concorrente, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a norma dell'art. 53, comma 2, del Codice e s.m.i. e della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., autorizza Sport e salute a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure dichiarazione con la quale il concorrente non autorizza l'accesso alla predetta documentazione, riservandosi di indicare le parti per le quali non autorizza l'accesso e le relative motivazioni secondo quanto previsto al successivo art. 13.4 "Segreti tecnici e commerciali"; Sport e salute si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
- a.11) [solo in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti]:** dichiarazione dalla quale risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nella dichiarazione e qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, in conformità alle previsioni dell'art. 48 del Codice; il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii;
- a.12) [in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti]:** dichiarazione contenente l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato.
- a.13) dichiarazione sostitutiva**, con la quale il concorrente dichiara:
- i) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le clausole, le prescrizioni, le obbligazioni, i termini e le condizioni contenuti lettera di invito e nei relativi allegati, ivi incluso lo schema di contratto;
 - ii) di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, di tutti gli oneri e di tutte le spese necessarie per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - iii) di conoscere e di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, della facoltà di Sport e salute di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e s.m.i.;
 - iv) di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali nel rispetto dei termini, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, ivi inclusa la

- normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché nel rispetto delle disposizioni che regolano la presente procedura;
- v) di impegnarsi a fornire la garanzia definitiva e le polizze indicate nello schema di contratto nei termini ivi indicati.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di Società di professionisti o Società di Ingegneria, dal Legale Rappresentante o soggetto munito di idonei poteri;
- nel caso di R.T.I., Consorzi, GEIE e Aggregazioni di Rete, secondo quanto indicato al successivo art. 14. \ Codice dovranno essere rese dal concorrente (nonché dall'eventuale ausiliaria) anche nei loro confronti. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese per entrambi suddetti soci.

16.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (nelle parti evidenziate in azzurro, se pertinenti) di cui allo schema allegato, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5 ("Requisiti generali") e 6 ("Requisiti speciali e mezzi di prova") e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito/constituendo o GEIE costituendo, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE e da tutti gli operatori economici partecipanti al GEIE;
- nel caso di Consorzio ordinario costituendo, da tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio e tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di Aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre;

- nel caso di professionista singolo, sottoscritto dal professionista;
- nel caso di studio associato, sottoscritto da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

Rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese dal concorrente (nonché dall'eventuale ausiliaria) anche nei loro confronti. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese per entrambi suddetti soci.

16.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento, redatta utilizzando l'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente disciplinare, con la quale l'ausiliaria:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria), o copia autenticata digitalmente, nelle modalità di cui all'art. 25 del D.lgs 82/2005, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a

pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

4) il PASSOE dell'ausiliaria.

16.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

A. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEO DI CONCORRENTI E CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI GIÀ COSTITUITI O GEIE

- La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui all'art. 14.1, lett. a.1), a.5), a.6), a.7), a.8), a.9), a.10), a.14), a.15) dovranno essere rese e sottoscritte esclusivamente dal Legale Rappresentante o il Procuratore del soggetto Mandatario o dal Legale Rappresentante o Procuratore del Consorzio o del G.E.I.E.;
- le dichiarazioni di cui all'art. 14.1, lett. a.2), a.3), a.4), a.11), a.12), il DGUE nonché la dichiarazione di cui all'art. 14.1, lett. d) e l) dovranno essere rese e sottoscritte dal Legale Rappresentante o Procuratore di ciascun soggetto costituente il Raggruppamento, il Consorzio o G.E.I.E.;
- **a pena di esclusione**, tutti i documenti e gli elaborati che costituiscono l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del Consorzio o del G.E.I.E.;
- **a pena di esclusione**, il documento costituente l'Offerta Economica dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del Consorzio o del G.E.I.E.

B. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEO DI CONCORRENTI E CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI NON COSTITUITI

- La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni di cui all'art. 14.1, lett. a), il DGUE nonché la dichiarazione di cui all'art. 14.1, lett. d) e l) dovranno essere resi e sottoscritti dal Legale Rappresentante o Procuratore di ciascun soggetto costituente il Raggruppamento o il Consorzio;
- **a pena di esclusione**, tutti i documenti e gli elaborati che costituiscono l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno dei soggetti che costituiranno il Raggruppamento o Consorzio o G.E.I.E.;
- **a pena di esclusione**, il documento costituente l'Offerta Economica dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno dei soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio o il G.E.I.E.

C. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEO DI CONCORRENTI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI COSTITUITI E NON COSTITUITI E G.E.I.E.

- [La garanzia provvisoria di cui all'art. 14.1 lett. k) nonché l'impegno di cui all'art. 14.1, lett. e) dovrà essere riferito a tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento, Consorzio o G.E.I.E.; la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento/consorzio ordinario o del G.E.I.E.; le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si

ottengono nel caso di possesso della relativa certificazione anche da parte di un solo operatore economico costituente il raggruppamento, consorzio o G.E.I.E.;

- la documentazione di cui all'art. 14.1, lett. h) dovrà essere prodotta in relazione a ciascun soggetto sottoscrittore;
- il PASSOE dovrà essere generato in relazione a ciascuno dei soggetti che compongono il Raggruppamento Temporaneo o Consorzio; dovrà essere prodotto esclusivamente il PASSOE del soggetto Mandatario/Capogruppo contenente i dati di tutto il Raggruppamento Temporaneo o Consorzio e sottoscritto congiuntamente da tutti i soggetti mandanti/consorziati;
- la documentazione di cui all'art. 14.1, lett. j) dovrà essere unica;
- i requisiti del d.m. 236/2016 di cui all'art. 6.1.1, lett. A) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;
- i requisiti di cui all'art. 7 e il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui all'art. 6.1.1, lett. B) devono essere posseduti da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E.;
- i requisiti di cui all'art. 6.1.2, lett. A), B) sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- il requisito di cui all'art. 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
- Il requisito di cui all'art. 6.3, lett. A), nell'ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti, in qualsivoglia misura; nell'ipotesi di raggruppamento di tipo verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016, il giovane professionista non concorre al raggiungimento del requisito.

- il requisito di cui all'art. 6.3, lett. B) dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da diversi componenti del raggruppamento, fermo restando che ciascun servizio dovrà essere stato svolto per intero da uno dei componenti il raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016, il giovane professionista non concorre al raggiungimento del requisito.

D. CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ E PROFESSIONALI

- La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni di cui all'art. 14.1, lett. a.1), a.5), a.6), a.7), a.8), a.9), a.10), a.11), a.14), a.15) dovranno essere rese e sottoscritte dal Legale Rappresentante o Procuratore del Consorzio;

- le dichiarazioni di cui all'art 14.1, lett. a.3), a.2.), a.3), a.4), a.11), a.12) il DGUE nonché la dichiarazione di cui all'art. 14.1, lett. d), e l) dovranno essere rese e sottoscritte dal Legale Rappresentante o Procuratore del Consorzio e di ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il Consorzio concorre;
- la garanzia provvisoria di cui all'art. 9 nonché l'impegno dovrà essere riferito al Consorzio; il concorrente può godere della riduzione del 50% di cui all'art. 93, comma 7, del Codice e delle altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice nel caso di possesso della relativa certificazione da parte del consorzio e/o delle consorziate;
- il PASSOE dovrà essere generato in relazione a ciascuna delle consorziate per le quali il Consorzio concorre; dovrà essere prodotto esclusivamente il PASSOE del Consorzio contenente i dati delle consorziate per le quali il Consorzio concorre e sottoscritto congiuntamente da tutte le consorziate;
- la documentazione di cui all'art. 14.1, lett. h) dovrà essere prodotta in relazione a ciascun soggetto sottoscrittore;
- la documentazione di cui all'art. 14.1, lett. j) dovrà essere unica;
- i requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui all'art. 6.1.1. lett. A) devono essere posseduti:
 - per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
 - per i consorzi stabili di professionisti di cui all'art. 12 della legge n. 81/2017, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto;
- i requisiti di cui all'art. 7 e il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui all'art. 6.1.1, lett. B) devono essere posseduti dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici;
- i requisiti di cui all'art. 6.1.2. lett. A), B) sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 6.2 e 6.3 lett. A), B), D) è valutata a seguito della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo alle consorziate.
- tutti i documenti e gli elaborati che costituiscono l'Offerta Tecnica e il documento costituente l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

E. AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

16.4 DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DEI PROFESSIONISTI

Il concorrente deve inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante, a Sistema, le seguenti dichiarazioni relative ai **requisiti dei professionisti** come meglio di seguito precisati, resi in conformità:

- **all'Allegato "E"** alla presente lettera di invito nel caso di **Professionisti singoli o associati "indicati" o "associati" dal concorrente**;
- **all'Allegato "F"** alla presente lettera di invito nel caso di **oggetti costituiti in forma societaria di cui all'art. 46 comma 1 lett. b), c), d), d-bis, f) "indicati" o "associati" dal concorrente**;
- **all'Allegato "G"** alla presente lettera di invito nel caso di **Professionisti facenti parte dello staff tecnico del concorrente**.

Nei seguenti modelli, dovranno essere dichiarati seguenti dati:

1) con riferimento ai **requisiti dei professionisti**:

Per i professionisti singoli

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
- requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016;

Per i professionisti associati

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

- requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2) con riferimento ai professionisti che espletano ***l'incarico oggetto dell'appalto***: i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

3) con riferimento al professionista ***che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione***: i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 81/2008;

Occorre inoltre specificare le parti dell'incarico che saranno eseguite da ciascun professionista associato.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, all'interno dell'area "Risposta tecnica" della RDO on line.

- a) (Nell'area "Risposta tecnica" della RDO on line dovranno essere inseriti i seguenti documenti costituenti l'"Offerta tecnica":

A. [A pena di esclusione] Relazione tecnica, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente, contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

1) In relazione all'Elemento n. 1 "PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA", il concorrente dovrà illustrare un massimo di tre servizi riferiti a interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili come affini a quello oggetto dell'affidamento per importo, caratteristiche tecniche, tipologia e destinazione d'uso. Nel caso si presentino più di tre servizi la Commissione provvederà a valutare solamente i primi tre in base alla numerazione apposta dal concorrente o, ove non vi sia numerazione, i tre servizi di importo maggiore.

I tre servizi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- almeno uno dovrà essere svolto per amministrazioni aggiudicatrici come definite all'art. 3 lett. a), del Codice;
- almeno uno dovrà comprendere il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione su aree esterne a ridosso di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i;

Tali condizioni minime potranno essere comprese anche congiuntamente in un medesimo servizio.

In relazione a ciascuno dei servizi dovrà essere indicato:

- la descrizione dell'opera cui il servizio si riferisce ed in particolare:
 - la committente;
 - l'oggetto del servizio;
 - il luogo di esecuzione;
 - l'importo dei lavori;
 - la destinazione d'uso;
 - la finalità dell'intervento;
 - le tecniche edilizie utilizzate (eventualmente, se utilizzate, facendo risaltare le tecniche edilizie innovative);
 - la durata e periodo di esecuzione dei lavori;
- l'indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide con la specificazione del tipo di servizio svolto in relazione alle medesime (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione);
- le eventuali soluzioni tecniche che hanno determinato un'ottimizzazione dei costi di realizzazione e/o un miglioramento del ciclo di vita dell'immobile.

Le schede dovranno essere rappresentative del servizio espletato e non solo del manufatto realizzato.

2) In relazione all'Elemento n. 2 "CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA", il concorrente dovrà illustrare e precisare le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e della Documentazione di Gara e di Contratto.

Il concorrente dovrà indicare le modalità di esecuzione del Servizio con riguardo:

- a. alle soluzioni che il concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi con particolare riferimento ai temi architettonici;
- b. alle modalità di esecuzione del Servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste e alle modalità di interazione/integrazione con la committenza, nonché alle misure, alle procedure e alle dotazioni finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni fornite.

3) In relazione all'Elemento n. 3 "COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI", il concorrente dovrà descrivere:

- la struttura tecnico organizzativa proposta per l'esecuzione dell'incarico con l'elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del Servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, fermi restando i requisiti richiesti al/ai precedente/i art. 6.1.1 e nel rispetto della seguente composizione minima:
 - o un Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. da almeno 10 anni, con almeno 10 anni di esperienza lavorativa nel settore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per opere civili;
 - o un Direttore operativo con funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e supporto al RUP per il coordinamento delle interferenze con manifestazioni ed eventi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. da almeno 5 anni.

Dovrà essere indicato il soggetto incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.

Dovrà altresì essere evidenziata l'organizzazione del lavoro e le interconnessioni tra i professionisti coinvolti in relazione alle attività previste per ciascun tecnico e indicate nel capitolato speciale d'appalto.

Si specifica che le risorse indicate come facenti parte del Gruppo di lavoro, dovranno essere quelle effettivamente utilizzate nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Ogni sostituzione di risorsa rispetto a quella indicata in fase di Offerta potrà avvenire solo in fase di esecuzione e con altra avente al minimo gli stessi requisiti professionali dovrà essere preventivamente portata all'attenzione del Responsabile dell'esecuzione del contratto, il quale si riserva la facoltà di accettarla ovvero rifiutarla, come previsto nei Documenti Contrattuali;

I profili professionali proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto ed estremi di iscrizione nei relativi albi professionali; i Curricula dei componenti il gruppo di lavoro proposto dovranno essere allegati secondo quanto previsto alla successiva lett. C);

Si precisa quanto segue:

- l'Elaborato tecnico non dovrà superare le 20 (venti) cartelle – una cartella corrisponde ad una facciata solo fronte – in formato A4. Le cartelle dovranno essere numerate; le cartelle con contenuto di testo (formato A4) dovranno contenere un numero massimo di 40 righe per cartella in carattere tipografico “Calibri 12” o equivalente ed interlinea singola. Nell’ambito dei predetti limiti non rientrano i Curriculum Vitae (di seguito anche “CV”).

Si precisa che la Commissione giudicatrice non procederà alla lettura e pertanto non terrà conto ai fini della valutazione dell’offerta delle eventuali cartelle difformi da quanto sopra indicato o eccedenti il numero massimo consentito avendo a riferimento la numerazione apposta dal concorrente.

Le eventuali copertine, fondi di rilegatura e indici non sono da ritenersi inclusi nel numero massimo di cartelle consentite, così come eventuali brochure o documentazione pubblicitaria e curricula da allegare.

In aggiunta alla documentazione suddetta il concorrente potrà eventualmente produrre un numero massimo di 9 cartelle in formato A3 contenente elaborati grafici, atti a meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti descritti nella relazione illustrativa.

Fermo il suddetto limite complessivo dell’Elaborato tecnico:

- in relazione all’Elemento n. 1 **“PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA”**, potranno essere presentate, per ogni singolo servizio, un numero massimo di 4 cartelle in formato A4 (utilizzabili per la descrizione delle attività svolte) e un numero massimo di 3 cartelle in formato A3 (utilizzabili per l’inserimento di elaborati grafici);
- per l’Elemento n. 2 **“CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA”** non è previsto un numero massimo di cartelle;
- per l’Elemento n. 3 **“COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI”**, non è parimenti previsto un numero massimo di cartelle. I Curriculum Vitae non potranno superare, ciascuno, il numero massimo di 3 (tre) cartelle formato A4 secondo quanto previsto alla successiva lettera C).

B. I Curricula Vitae dei componenti il gruppo di lavoro proposto Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione indicati in relazione all’Elemento n. 3.

Si precisa quanto segue:

- i CV dovranno essere forniti in lingua italiana e in formato EuroPass. Non saranno presi in considerazione CV presentati in formati differenti;
- i CV non potranno superare, ciascuno, il numero massimo di 3 (tre) cartelle (una cartella corrisponde ad una facciata solo fronte) in formato A4. Le cartelle dovranno essere numerate. Qualora il concorrente superi il numero massimo di cartelle prescritto o le stesse non rispettino le caratteristiche sopra indicate la Commissione giudicatrice non terrà conto delle cartelle che, in base alla numerazione apposta dal concorrente, siano successive a quelle consentite e/o delle cartelle difformi.

All'interno della Busta B – Offerta Tecnica dovrà essere inserito anche l'Indice riepilogativo della documentazione prodotta, il quale non costituisce parte integrante dell'Offerta Tecnica, non è conteggiato nel limite massimo delle cartelle costituenti l'Elaborato tecnico e la cui mancata allegazione e/o mancata o inesatta sottoscrizione non sarà considerata causa di esclusione.

Ogni concorrente è assolutamente responsabile dei dati e delle informazioni contenute nella relazione e se ne assume la piena responsabilità in tutte le sedi competenti.

Si richiama espressamente l'attenzione dei concorrenti in merito alla circostanza che nei documenti contenuti nella Offerta Tecnica non dovrà in ogni caso essere contenute, a pena di esclusione dalla procedura, alcuna indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all'Offerta Economica.

A pena di esclusione tutti i documenti e gli elaborati che costituiscono l'Offerta Tecnica di cui alla precedente lett. A) e lett. B) dovranno essere sottoscritti con firma digitale:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili di società o professionali, dal legale rappresentante;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario costituito o GEIE, dal legale rappresentante o procuratore della mandataria, del Consorzio o del GEIE;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno dei soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

L'Offerta Tecnica dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore (certificato C.C.I.A.A., procura, etc.); si precisa che l'allegazione della documentazione attestante i poteri di firma del soggetto sottoscrittore dell'Offerta Tecnica non sarà necessaria ove sia già stata prodotta dal soggetto sottoscrittore nell'ambito della Documentazione Amministrativa.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

Il concorrente inserisce all'interno della Busta B, un ulteriore documento denominato "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI", contenente la dichiarazione di quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto, coperte da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Sport e salute si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario di concorrenti, costituito o non costituito, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di ciascun soggetto costituente il Raggruppamento o il Consorzio.

La mancanza produzione e la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione non costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma, all'interno dell'area "Risposta economica" della RDO on line.

L'offerta economica, redatta utilizzando l'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente disciplinare, e firmata secondo le modalità di seguito indicate, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Ribasso % offerto per l'unità di misura indicata nella Colonna "Unità di misura" al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, fino alla seconda cifra decimale.

I valori che presentano un numero di cifre decimali superiori a quanto sopra indicato verranno troncati alla seconda cifra decimale.

A seguito dell'inserimento del Ribasso % verrà calcolato automaticamente il prezzo totale

Tutti i valori offerti dovranno intendersi al netto dell'iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In ciascuna operazione di calcolo verrà presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

Non è ammessa, a pena di esclusione, l'indicazione di un valore negativo, pari a zero, superiore alla base di gara

Non è ammessa, a pena di esclusione, l'indicazione di un valore negativo, pari o superiore al 100%

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non devono essere indicati nell'offerta economica perché trattasi di servizio di natura intellettuale.

L'offerta formulata dovrà essere comprensiva di qualsiasi altro servizio indicato nel presente documento, negli altri documenti di gara nonché nell'offerta tecnica inserita nell'area "Risposta tecnica" della RDO on line. Nessun ulteriore costo aggiuntivo potrà pertanto essere richiesto alla Stazione appaltante (comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio) in quanto il prezzo di aggiudicazione includerà ogni costo.

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio/GEIE;
- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Oltre a quanto sopra previsto si richiede altresì di ribadire a video il ribasso % offerto.

In caso di discordanza tra il valore indicato a video e quello risultante dal Modulo offerta economica prevale il valore indicato nel Modulo offerta economica.

19. INVIO DELLA RISPOSTA ALLA RDO ON LINE

Una volta allegata la documentazione richiesta ai precedenti paragrafi 14 (“Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa”), 15 (“Offerta tecnica”), 16 (“Offerta economica”), è necessario inviare la risposta alla RDO on line, seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta nonché di invio della risposta alla RDO on line rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto, non sono accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, la risposta alla RDO on line non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.

Onde evitare il non completo e quindi mancata invio della risposta alla RDO on line, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte (anche al fine di ricevere adeguato supporto da parte del Servizio Assistenza Fornitori).

Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nelle Istruzioni operative:

- a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati);
- b) la cancellazione della risposta alla RDO on line.

I dati non trasmessi e cancellati non sono visibili alla Stazione appaltante e, pertanto, si intenderanno non presentati.

Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- lo stato della propria risposta alla RDO on line che deve essere in stato “Pubblicata” al fine di essere presentata alla Stazione appaltante;
- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line.

Con la trasmissione della risposta il concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.

20. MODIFICHE ALLA PROCEDURA

La Stazione appaltante si riserva la facoltà:

- a) di apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
- b) di modificare i parametri della RDO on line.

Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche al soggetto che ha effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà una comunicazione (via e-mail) con invito a prendere visione delle stesse.

Costituisce onere del soggetto abilitato al Portale fornitori prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.

L'assenza di una comunicazione prima del termine fissato per la presentazione delle offerte e, comunque, l'invio della risposta, deve considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate dalla Stazione appaltante.

In caso di modifiche nelle aree di risposta della RDO on line il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere il processo di invio della stessa.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte dalla Stazione appaltante.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell’offerta tecnica.

<i>N.</i>	<i>Elemento</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>Sub-Elemento</i>	<i>punti D</i>	<i>punti Q</i>	
1	PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	25	1a	Professionalità ed adeguatezza dell'offerente in relazione all'espletamento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per opere esterne, del verde ed in ambiti vincolati.	15		
				Professionalità ed adeguatezza dell'offerente in relazione all'espletamento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e per il coordinamento di opere in aree con forti interferenze con manifestazioni sportive ed eventi di intrattenimento pubblico.	10		
2	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA	30	2a	Soluzioni che il concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi con particolare riferimento a temi delle interferenze della sicurezza e delle manifestazioni previste all'interno del Parco del Foro Italico.	10		
				2b	Modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste e alle modalità di interazione/integrazione con la committenza, nonché alle misure, alle procedure e alle dotazioni finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni fornite	10	
				2c	Modalità di organizzazione del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, alle attività di controllo e di sicurezza in cantiere ed alla frequenza della	10	

N.	Elemento	punti	n.	Sub-Elemento	punti D	punti Q
				presenza in cantiere, alle modalità di interazione/integrazione con gli eventi previsti all'interno del Parco del Foro Italico.		
3	COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI	15	3a	Competenze specifiche delle figure impiegate in relazione agli anni di esperienza e all'entità e tipologia dei servizi svolti.	15	
TOTALE PUNTI					70	

CRITERI MOTIVAZIONALI

I Criteri Motivazionali che verranno utilizzati dalla Commissione giudicatrice per l'assegnazione dei coefficienti relativi agli elementi ed ai sub-elementi di valutazione indicati nella Tabella precedente come "Punteggi discrezionali" sono i seguenti:

ELEMENTO 1 "PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA"

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha effettuato servizi che, sul piano degli obiettivi e delle soluzioni rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante.

Al riguardo si precisa che la presentazione di un numero di servizi inferiore a tre non preclude, di per sé, la possibilità che all'offerta del concorrente venga attribuito il punteggio massimo previsto per l'Elemento 1.

In particolare, verrà valutata l'attinenza dei servizi, dei contenuti tecnici e delle problematiche affrontate in sede di svolgimento dei medesimi rispetto a quelle richieste per l'espletamento del servizio oggetto di affidamento con specifico riferimento ai seguenti profili:

- significatività degli interventi di coordinamento della sicurezza svolti in ambiti complessi;
- capacità di gestione delle interferenze in ambiti pubblici.

Verrà attribuito particolare valore alla circostanza:

- che, ferme restando le caratteristiche minime come indicate al precedente art. 15, lett. A vi siano più servizi che siano stati resi nei confronti di amministrazioni aggiudicatrici come definite all'art. 3 lett. a) del Codice;

- che, ferme restando le caratteristiche minime come indicate al precedente art. 15, lett. A, vi siano più servizi che comprendano il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione;

ELEMENTO 2 “CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA”

- In relazione al Sub-elemento 2a verranno valutate l’adeguatezza delle soluzioni proposte dal concorrente al fine di ottimizzare gli interventi per la prevenzione della sicurezza durante i lavori e durante lo svolgimento delle manifestazioni in contemporanea con le opere;
- in relazione al Sub-elemento 2b verranno valutate:
 - le modalità di allestimento dei cantieri e di gestione dei flussi di mezzi e lavoratori;
 - le procedure previste per il coordinamento, l’interazione/integrazione con la committente;
 - le modalità per la raccolta di dati ed informazioni propedeutici all’elaborazione della gestione delle interferenze lavori/eventi;
 - le modalità di esecuzione del servizio in riferimento all’articolazione temporale delle varie fasi previste;
 - eventuali servizi integrativi che il concorrente intende effettuare per il corretto espletamento dell’incarico senza che sia riconosciuto un importo aggiuntivo;
- in relazione al Sub-elemento 2c verrà valutata l’organizzazione del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione con riferimento:
 - alla struttura del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - alla metodologia di analisi e definizione delle interferenze;
 - alla efficacia operativa dei contenuti del PSC;
 - all’assistenza e sorveglianza dei lavori;
 - alle attività di controllo e di sicurezza in cantiere;
 - alla frequenza della presenza in cantiere;
 - alle modalità di interazione e di integrazione con l’appaltatore e la Committenza;

ELEMENTO 3 “COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI”

- In relazione al Sub-elemento 3a verrà valutato il grado di qualità della struttura organizzativa proposta per l’esecuzione del servizio, l’entità e l’adeguatezza del gruppo di lavoro, la precisione nella descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti alle singole figure;

in relazione al sub-elemento 3b verrà valutata la rilevanza dei titoli posseduti delle figure principali del gruppo di lavoro nonché la qualità, la consistenza e il grado di attinenza con i servizi oggetto di affidamento delle precedenti esperienze professionali di ciascuna figura medesima.

- i soggetti facenti parte del Gruppo di lavoro, ed indicati in offerta tecnica, dovranno essere stabilmente legati all'operatore economico progettista in una delle forme tra quelle di seguito indicate, pena l'esclusione, dell'operatore medesimo dalla procedura:

- componente di un R.T.P;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. n. 263/2016.

L'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti in una tabella riepilogativa non conteggiata nel numero massimo di pagine.

21.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero ed uno, sulla base del metodo del confronto a coppie.

In tal caso il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun servizio in confronto con tutti gli altri.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N-1	

Al concorrente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e alle altre un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto. I coefficienti definitivi si ottengono come media dei coefficienti di ciascun commissario. Nel caso in cui, con la media effettuata, nessun concorrente abbia ottenuto il valore unitario, verrà effettuata la riparametrazione, che consiste nell’assegnare il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto ed ai rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, la valutazione di ogni elemento qualitativo verrà effettuata mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala indicata nella tabella che segue:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
<p>Eccellente</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.</p>	1
<p>Ottimo</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.</p>	0,90

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
<p>Molto Buono</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo più che adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.</p>	0,80
<p>Buono</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi le questioni poste.</p>	0,70
<p>Discreto</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste.</p>	0,60
<p>Sufficiente</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.</p>	0,50
<p>Parzialmente adeguato</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.</p>	0,40
<p>Insufficiente</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.</p>	0,20
<p>Non valutabile</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.</p>	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, verrà effettuata la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Si procederà quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

In presenza di una sola offerta verrà considerato come coefficiente definitivo la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari senza effettuare alcuna riparametrizzazione (non trova pertanto applicazione il precedente comma).

21.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

- per $R_i \leq R_{soglia} = (X * R_i / R_{soglia})$;
- per $R_i > R_{soglia} = [X + (1,00 - X) * ((R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia}))]$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- R_{soglia} = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti;
- $X = 0,85$;

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente.

21.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} * P_x$$

dove

- P_i = punteggio del concorrente i-esimo;
- n = numero totale dei criteri di valutazione (sopra elencati);
- C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo;
- P_x = punteggio criterio X;
- Σ = sommatoria;
- $X = 3$

Il valore di **Pi** sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La valutazione della documentazione amministrativa verrà effettuata da un Seggio di gara.

Il RPA ha facoltà di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le risposte sono acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal portale stesso in modo segreto.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche,

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

Le sedute pubbliche si svolgeranno utilizzando la piattaforma TEAMS.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La partecipazione alle sedute pubbliche di gara sarà subordinata all'invio, con almeno un giorno lavorativo di preavviso rispetto alla data della seduta, di una richiesta a ciò diretta, tramite il Portale fornitori (Area "Messaggi"), unitamente ad un atto di delega debitamente firmato e alla copia di un documento di identità della persona delegata.

Ai soggetti che avranno fatto richiesta di partecipazione, verranno comunicate tramite Portale le modalità di collegamento Teams da attivare per poter partecipare alle sedute pubbliche.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo la valutazione della documentazione amministrativa.

In relazione a quanto sopra si precisa che, AL SOLO FINE di consentire al sistema di attivare la fase di aperture delle "offerte tecniche" ed "economiche", sarà necessario procedere all'apertura e al congelamento dell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, senza che questo possa costituire presupposto di verifica/lettura della documentazione nella stessa contenuta.

24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La commissione giudicatrice procede all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 23 ("Svolgimento delle operazioni di gara"):

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, nella successiva seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 21 ("Criterio di aggiudicazione") e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata utilizzando la Piattaforma secondo le modalità che saranno successivamente

comunicate. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione giudicatrice procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante la messaggistica della RDO on line.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 23 ("Svolgimento delle operazioni di gara") i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, la commissione giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RPA, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al RPA i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione almeno un giorno prima .

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RPA, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RPA richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RPA esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RPA esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RPA formula proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

A seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione la Stazione appaltante procede, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Per i requisiti generali e per quelli di idoneità, tale verifica avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 nonché attraverso l'utilizzo dei seguenti sistemi: DURC on line, Banca Nazionale Unica Antimafia.

Esclusivamente per la verifica dell'ottemperanza alla Legge 68/99 si procederà con la richiesta, inviata via PEC, all'ufficio competente.

Per gli altri requisiti si procederà a richiedere direttamente al concorrente di produrre, attraverso la messaggistica della RDO on line, i documenti a comprova.

Scaduto il termine sopra indicato, la Stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

La Stazione appaltante si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

L'aggiudicatario è tenuto a far pervenire alla Stazione appaltante, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, la seguente documentazione:

1) entro 5 giorni solari e continuativi:

- a) dichiarazione, resa, utilizzando l'Allegato B al presente Disciplinare, e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente l'indicazione, per ciascun dei soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, dei familiari conviventi maggiori di età.

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio, l'Allegato B dovrà essere presentato:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo, da tutte le imprese che fanno parte del Raggruppamento;
- in caso di Consorzio ordinario, dal Consorzio (se costituito) e da tutte le imprese che fanno parte del Consorzio;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), del Codice, dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici.

2) entro 10 giorni solari e continuativi:

- a) documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale, dichiarati del DGUE, elencata ai precedenti paragrafi 6.2 (“Requisiti di capacità economico e finanziaria”) e 6.3 (“Requisiti di capacità tecnica e professionale”).
- b) (Per i Raggruppamenti temporanei/GEIE) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;

Si precisa che, se i requisiti posseduti sono superiori ai requisiti indicati ai precedenti paragrafi 6.2 (“Requisiti di capacità economico e finanziaria”) e 6.3 (“Requisiti di capacità tecnica e professionale”), è sufficiente comprovare il possesso dei requisiti minimi richiesti.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero, in caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Si fa presente che potrà essere richiesto all’aggiudicatario di dare inizio all’esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura (ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto semplificazioni).

Il pagamento è condizionato all’esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La Stazione appaltante in ogni caso procederà alla segnalazione di tale fattispecie alle competenti Autorità.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico con versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K IBAN IT79K0100503309000000009000 (in tal caso sarà necessario indicare nella causale la seguente dicitura: Rimborso spese pubblicazione per gara di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere di restauro, valorizzazione, sistemazione aree esterne del Parco Sportivo del Foro Italico e coordinamento delle interferenze con le manifestazioni e gli eventi programmati nell'area del Parco.

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario è tenuto a far pervenire, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, la seguente documentazione:

1. Garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Vale quanto previsto al precedente paragrafo XX ("Garanzia provvisoria").

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve essere presentata in modalità telematica nelle stesse modalità previste per la presentazione della Garanzia provvisoria. ed essere accompagnata dalla documentazione attestante i poteri di firma del Fideiussore analogamente a quanto richiesto per la Garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva dovrà essere presentata:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;
- in caso Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 48 comma 5 del Codice;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), del Codice, dal Consorzio stesso;

2. Idonea copertura assicurativa per le seguenti garanzie attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto:

- Polizza R.C. Professionale. Il massimale di detta polizza assicurativa deve essere uguale o superiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per anno.

L'aggiudicatario potrà produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto ovvero (in via alternativa) produrre una o più polizze di cui è provvista, integrate e/o modificate affinché conformi alle condizioni sopra riportate.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle condizioni nonché dei limiti sopra previste/i.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Posto che per tutta la durata del contratto (comprese le eventuali proroghe) l'affidatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto sopra indicato, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

La Copertura assicurativa dovrà essere presentata:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;
 - in caso Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 48 comma 5 del Codice;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), del Codice, dal Consorzio stesso;
3. Gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. qualora i contratti siano redatti in lingua diversa dall'italiano quest'ultimo dovrà essere corredato da traduzione giurata.

Resta inteso che in tali casi l'affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti dovranno:

- riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione - inequivocabile - di tale data;
- avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Stazione appaltante).

Scaduto il termine sopra menzionato, la Stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice Etico di questa Stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatari ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

L'accesso è esercitato mediante presentazione di istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente:

- la dimostrazione dell'identità del richiedente (mediante carta identità o altro documento equipollente);
- eventualmente, la dimostrazione dei poteri di rappresentanza del richiedente;
- l'indicazione precisa dei documenti ai quali si intende accedere;
- le ragioni motivate per le quali viene richiesto l'accesso dovendo il richiedente dimostrare che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'Istanza di accesso dovrà essere trasmessa utilizzando la messaggistica della RDO on line.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Le informazioni sul trattamento dei dati sono riportate nell'apposita sezione del Portale fornitori.

ALLEGATI

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
 - Scadenze;
 - DGUE “Documento di gara unico europeo”;
 - Allegato A “Domanda di partecipazione”;
 - Allegato B “Dichiarazione relativa ai familiari conviventi”;
 - Allegato C “Dichiarazione di avvalimento”;
 - Allegato D “Modulo offerta economica”;
 - Allegato E “Dichiarazione per progettisti associati”
 - Allegato F “Dichiarazione per soggetti costituiti in forma societaria”
 - Allegato G “Dichiarazione staff tecnico del concorrente”
3. Capitolato prestazionale CSE Ex Foresterie Sud e Casa delle Armi;
4. Capitolato prestazionale CSP e CSE PARCO + CSE VIALE + Supporto RUP;
5. PFTE rafforzato sistemazione monumentale e paesaggistica del Parco Olimpico;
6. Progetto esecutivo opere di ristrutturazione della Casa delle Armi e delle ex Foresterie Sud;
7. Progetto esecutivo opere di restauro conservativo del Viale del Foro Italico;
8. Piano di sicurezza e coordinamento (per il solo affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di ristrutturazione della Casa delle Armi e delle Ex Foresterie Sud);
9. Schema di contratto;

IL PRESIDENTE E
AMMINISTRATORE DELEGATO
AVV. VITO COZZOLI

